



COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
P.ZZA GIULIO BOLAFFIN. 1 - TEL. 0122 622323 - FAX 0122 629427

info@comune.mompantero.to.it
certificata@pec.comune.mompantero.to.it

P.IVA 01919130011 – C.F. 86501190010

ORDINANZA N. 11 DEL 26.07.2024

IL RESP. AREA TECNICA

DATO atto che nelle giornate del 26, 27 e 28 luglio 2024 si terrà nel vicino Comune di Venaus una manifestazione denominata “Festival Alta Felicità” e che tale manifestazione richiamerà sicuramente un notevole afflusso di pubblico.

VISTA la comunicazione del Comune di Venaus, prot. n. 1880 del 19.06.2024, reg. al n.2087 del 19.06.24, alla Città Metropolitana di Torino e per conoscenza a questo Comune, con la quale viene richiesta la chiusura della S.P. 210 nel tratto tra il Km 0+475 e il Km 2+100 dalle ore 8 del 29.07.23 alle 01 del 01.08.23.

VISTA la necessità di individuare soluzioni al fine di gestire e limitare il traffico veicolare nel centro abitato di Mompantero lungo la S.p. 209 e la SP 210 nel territorio comunale, sino ai confini del Comune di Venaus, nelle giornate sopra indicate.

PRESO ATTO della comunicazione della Prefettura di Torino, prot. 142567 del 25.07.24, reg. al prot. n. 2515 del 25/07/2024.

VISTO il Nulla-Osta per le limitazioni e modifiche alla viabilità relativa alle S.P. 209 e SP.P 210, prot. 105688 del 25.07.24, con prescrizioni, della Città Metropolitana di Torino, reg. al n.2514 del 25.07.24.

SENTITO in merito il Sindaco del Comune di Mompantero ed accertato che rientra nell'ambito delle competenze di questo Ente emettere ordinanze per la limitazione del traffico veicolare lungo la strada provinciale in centro abitato, nonché vietare la sosta veicoli lungo la stessa per ragioni di pubblica sicurezza.

DATO ATTO che la presente ordinanza è riferita alla gestione della viabilità e non riguarda parere sulla manifestazione.

VISTO il D.Lgs. 30/04/92 n.285 “Nuovo Codice della Strada” e smi ed il Regolamento di attuazione DPR 16.09.96 n.610 e smi.

VISTO l'art. 107 del D.lgs.18.08.2000 n. 267 e smi.

ORDINA

1. LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA STRADA PROVINCIALE 210 DAL KM. 0+475 (BIVIO DI SAN GIUSEPPE) al km 2+100 (INCROCIO CON S.P. 209) compreso nel centro abitato del territorio del Comune

di Mompantero, ad eccezione degli autobus di linea, navette per gli spettatori, forze dell'ordine, mezzi di soccorso, membri dell'organizzazione appositamente individuati, addetti alla manutenzione dell'ente proprietario della strada e residenti:

- DALLE ORE 10,00 DEL GIORNO 26/07/2024 ALLE 12,00 DEL 29/07/2024

2. LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA STRADA PROVINCIALE 209 dal Km 1+000 al Km 4+382, lungo l'intero tratto della S.P. 209 compreso nel centro abitato del territorio del Comune di Mompantero, riservandone la percorrenza ai soli residenti di Mompantero, Moncenisio, Novalesa e Venaus, oltre a coloro che devono raggiungere i luoghi di cura, di culto, di lavoro, attività ricettive, nonché forze dell'ordine, mezzi di soccorso e dell'organizzazione appositamente individuati ed ente proprietario della strada per manutenzioni e **DIVIETO DI SOSTA con rimozione su entrambi i lati:**

- DALLE ORE 10,00 DEL GIORNO 26/07/2024 ALLE 12,00 DEL 29/07/2024

DISPONE

- a) l'affissione tramite personale comunale della presente ordinanza all'albo pretorio comunale ed in prossimità dei luoghi interessati dall'intervento su descritto;
- b) che, richiamando quanto disposto nel Nulla-Osta della Città Metropolitana, in particolare si intendono a carico degli Organizzatori della manifestazione, con l'ausilio di quanto indicato dal Comune di Susa e del Comune di Venaus, venga garantito con personale idoneo il presidio H24 delle interruzioni, percorsi alternativi e controllo accessi alla viabilità. Sia garantito il transito ai mezzi di soccorso pubblico per situazioni di emergenza, forze dell'ordine ed addetti alla manutenzione dell'ente proprietario della strada. Le interruzioni e i relativi percorsi alternativi a cui indirizzare il transito veicolare dovranno essere adeguatamente segnalati per mezzo di apposita segnaletica stradale disposta a norma di legge e presidiata da personale idoneo. L'organizzazione si assume ogni responsabilità per danni eventualmente arrecati alle strade ed ai loro accessi, alle persone, animali o cose in genere, mantenendo sollevata ed indenne il Comune e la Città metropolitana da qualunque responsabilità conseguente a sinistri, danni o altro verificatesi durante o in conseguenza della manifestazione.
- c) l'invio della presente ordinanza, per conoscenza ed adempimenti, a:
 - Associazione Alta Felicità
 - Prefettura di Torino
 - Questura di Torino
 - Comando CC di Susa
 - Servizio 118 Ambulanze di Susa
 - Comando dei VV.FF. di Susa
 - Comando Polizia Stradale di Susa
 - Città Metropolitana di Torino

- Comune di Giaglione
- Comune di Moncenisio
- Comune di Novalesa
- Comune di Susa
- Comune di Venaus

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare le prescrizioni anzidette.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e nei casi più gravi, se prevista, la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi L. 241/90 chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. al TAR Piemonte per incompetenza, eccesso di potere o violazione o entro 120 gg. al Capo dello Stato ed in relazione alla segnaletica disposta, entro 60 gg. al Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Il Resp. Area Tecnica

Firmato digitalmente

(geom. Giuseppe Bo)